

n.b. nota breve



N. 312 - luglio 2021

L'ACCORDO DI MASSIMA IN MATERIA FISCALE OCSE/G20

Il 1° luglio 2021, 130 Stati e giurisdizioni che fanno parte del quadro inclusivo dell'OCSE sull'erosione della base fiscale e la traslazione dei profitti (BEPS, acronimo inglese per Base erosion and profit shifting) hanno raggiunto un accordo di massima per una soluzione che permetta di affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia¹.

L'accordo di massima è stato approvato dai Ministri delle finanze e dai Governatori delle banche centrali del G20 nel corso del G20 High-Level Tax Symposium, tenutosi a Venezia il 9 e 10 luglio 2021². Il relativo testo dovrà essere perfezionato e dare vita ad un accordo definitivo, che si auspica di concludere entro ottobre 2021 assieme a un quadro di riferimento per l'attuazione effettiva delle relative norme a partire dal 2023.

La presente Nota illustra il contenuto dell'accordo di massima e dei due pilastri sui quali è basato, con un breve riferimento alle modalità con cui la Commissione europea intende darvi attuazione all'interno dell'UE.

Contesto di riferimento

A seguito dell'intensificarsi degli scambi internazionali, negli ultimi decenni si sono diffuse, soprattutto ad opera delle grandi imprese multinazionali, strategie di natura fiscale - sempre più complesse e sofisticate - per erodere la base imponibile (*base erosion*) e traslare profitti da Paesi ad alta tassazione a paesi con tassazione nulla o ridotta al fine di sottrarre imposte al fisco.

A fronte dell'incapacità dei singoli Stati di affrontare singolarmente il fenomeno in maniera efficace, la questione è stata discussa in sede OCSE fin dal 2013³.

Contenuto dell'accordo di massima

In estrema sintesi, l'accordo di massima raggiunto si basa sui seguenti due pilastri:

- 1) **redistribuzione parziale dei diritti di imposizione** al fine di assicurare una distribuzione più equa dei profitti e delle entrate fiscali tra i Paesi con riferimento all'operato delle maggiori multinazionali.

Si ipotizza la **tassazione di imprese multinazionali con fatturato globale superiore a 20 milioni di euro e redditività superiore al dieci per cento**.

Sono previste due quote (*amount*):

- **quota A**, applicata a imprese che realizzino almeno **un milione di euro di ricavi** all'interno della giurisdizione interessata (250.000 euro per le giurisdizioni minori, che abbiano un PIL

¹ Con l'adesione tardiva del Perù le giurisdizioni aderenti sono diventate 131. Per una lista completa si rinvia al [sito Internet dell'OCSE](#). Nella sua [relazione](#) ai Ministri delle finanze del G20 e ai Governatori delle Banche centrali (luglio 2021), il Segretario generale dell'OCSE si è detto fiducioso che le otto giurisdizioni rimanenti aderiranno a loro volta.

² Si veda in proposito il [Comunicato](#) adottato ad esito dell'incontro ed il [comunicato stampa](#) disponibile sul [sito Internet](#) della Presidenza italiana del G 20.

³ Per maggiori dettagli, si rinvia al [sito Internet dell'OCSE](#).

inferiore a 40 miliardi di euro). Saranno previste misure, procedure e meccanismi di risoluzione delle controversie vincolanti, atte a evitare ipotesi di duplice tassazione. La sua attuazione avrà luogo tramite uno strumento multilaterale, che si prevede di sviluppare e aprire alla firma nel corso del 2022 in vista dell'entrata in vigore nel 2023;

- **quota B**, finalizzata a semplificare l'applicazione del **principio di libera concorrenza** alle attività nazionali di commercializzazione e distribuzione, prendendo in considerazione i bisogni dei paesi a bassa capacità. Su questo aspetto si prevede di completare i lavori entro la fine del 2022.

Nessun riferimento è fatto alla sede legale dell'impresa o ad altri legami fisici con il Paese in cui il fatturato viene realizzato. Si mira così ad adeguare le norme internazionali in materia di tassazione degli utili delle imprese per prendere in considerazione la **natura mutevole dei modelli aziendali contemporanei**, compresa la capacità delle imprese di operare senza una presenza fisica;

- 2) **livello minimo di imposizione effettiva degli utili delle multinazionali**, per limitare la concorrenza fiscale eccessiva tra Stati e garantire che le imprese multinazionali siano soggette ogni anno a un determinato livello minimo di tassazione di tutti gli utili.

Il secondo pilastro consisterà di due elementi:

- **due regole nazionali** (GloBE) **interconnesse** (*Income inclusion rule*, IIR, e *Undertaxed payment rule*, UTPR), che l'accordo di massima definisce "approcci comuni". Per gli Stati non vi sarà, infatti, obbligo di introdurle ma, se sceglieranno di farlo, dovranno gestirle in maniera coerente con gli obiettivi concordati in sede internazionale. Si ipotizza un'aliquota minima pari al 15 per cento;
- **un elemento convenzionale** (STTR sulla base dell'acronimo inglese *Subject to tax rule*), derivante cioè da un accordo, per cui si ipotizza un'aliquota compresa tra il 7,5 e il 9 per cento.

Posizione dell'Unione europea

Nella Comunicazione "Tassazione delle imprese per il XXI secolo ([COM\(2021\) 251](#))⁴ la Commissione europea ha annunciato la propria intenzione di agire in tempi rapidi per attuare l'accordo globale. In tale documento si preannuncia che la riforma del regime delle imprese, che si articolerà in specifiche iniziative dell'Unione, avrà luogo nel contesto degli accordi raggiunti in ambito OCSE - G20.

In particolare, una volta che l'accordo globale sarà stato concluso, la Commissione europea prevede di garantirne l'attuazione mediante due distinte proposte di direttiva, ciascuna relativa a uno dei pilastri sopra citati.

*a cura di Laura Lo Prato
Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

⁴ Per dettagli sulla Comunicazione della Commissione europea e sull'agenda fiscale generale dell'UE si rinvia alla [Nota UE n. 84](#) del Servizio studi del Senato della Repubblica, maggio 2021.